

**Camera dei deputati  
XIX Legislatura**

**X Commissione  
(Attività produttive, commercio e turismo)**

**Documento di osservazioni e proposte**

**Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge  
"Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19,  
recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese  
di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e  
gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio  
e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza"  
(A.C. 2281)**

**11 marzo 2025**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

ringraziamo la Commissione per l'invito in audizione sul provvedimento in titolo, fortemente auspicato e atteso dalle piccole imprese rappresentate da Confartigianato e Casartigiani, tra le quali spicca un settore manifatturiero artigiano, particolarmente esposto alla recrudescenza delle tensioni sul prezzo dell'energia, al quale a nostro avviso le politiche energetiche non sempre prestano l'attenzione che meriterebbe.

L'intervento previsto dal DL 19/2025 si colloca in una logica emergenziale. Appare opportuno in linea generale evidenziare l'auspicio che si riprenda la strada dell'eliminazione dalla bolletta degli "oneri impropri" così come previsto dal PNRR e dalla legge 197/2022 che aveva dato mandato ad ARERA di presentare una proposta contenuta nella Delibera 432/2023 alla quale purtroppo non è stato dato seguito. A nostro avviso, il trasferimento dovrebbe riguardare in prima battuta l'agevolazione agli energivori e l'*Energy Release 2.0*, misure che agevolano le imprese manifatturiere *energy intensive*, sostenute dalle bollette di piccole imprese e famiglia.

Poiché il provvedimento alla nostra attenzione, nell'individuare la platea dei destinatari dell'azzeramento degli oneri generali del sistema elettrico a sostegno delle energie rinnovabili, guarda nella direzione del comparto manifatturiero artigiano – composto da piccole imprese del settore chimico, plastico, del legno e del tessile – e, inoltre, non dimentica le microimprese vulnerabili, desideriamo esprimere in premessa una valutazione positiva oltre all'apprezzamento per quello che riteniamo essere un segnale di attenzione importante rivolto alle piccole imprese da noi rappresentate.

La manifattura artigiana è infatti un settore di impresa che produce ed esporta e che, a differenza dell'omologo mondo produttivo energivoro: 1) non ha agevolazioni sugli oneri, che pesano un miliardo e cento all'anno sulle bollette; 2) non fruisce di misure per la stabilizzazione del prezzo dell'energia, quale l'*Energy Release 2.0*, che ha introdotto nelle bollette del 2025 un peso nuovo pari a 1,4 miliardi circa secondo una stima probabilmente al ribasso. Tuttavia, di entrambe le misure sostiene il peso. Conseguentemente, la scelta effettuata dal provvedimento in oggetto va nella condivisibile direzione del riequilibrio degli interventi in favore di un settore vitale ma ad oggi scarsamente sostenuto.

Parimenti, le misure in favore del rafforzamento della trasparenza del mercato e del monitoraggio dell'impatto dei costi dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di impresa, rispondono a nostro avviso correttamente sia al problema evidenziato in maniera costante in ogni monitoraggio del mercato al dettaglio di ARERA, l'autorità di regolazione del settore, che delinea un consumatore che non sa scegliere, sia all'esigenza che si faccia chiarezza sull'effetto di spiazzamento competitivo per effetto del diverso peso degli oneri generali del sistema elettrico all'interno della stessa tipologia di impresa e determinato dall'aver consumato inferiori o pari o superiori al milione di chilowattora all'anno.

Tutto ciò premesso, le osservazioni e le proposte di modifica dell'articolato derivano dal contesto economico in cui il provvedimento sta venendo alla luce e dalla strutturazione rigida dei prezzi di produzione e hanno la finalità di ricondurre il beneficio economico dell'azzeramento all'erosione del margine di valore aggiunto effettivamente subito dalle imprese, nel momento in cui questo si è verificato. Altre osservazioni sono tese a rafforzare l'effetto di trasparenza e confrontabilità del mercato e delle politiche energetiche che si finanziano con le bollette di tutti i clienti finali.

Di seguito le nostre osservazioni nel merito.

### Misure di riduzione del costo dell'energia delle imprese (art. 3)

L'articolo 3, comma 1 destina, anticipatamente, circa 600 milioni in favore del fondo per la transizione energetica nel settore industriale con proventi derivanti dalle aste della CO<sub>2</sub>. Prevede inoltre, al comma 5, l'azzeramento degli oneri generali del sistema elettrico per un semestre in favore delle utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, destinando a tal fine circa 800 milioni derivanti dai rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nei programmi FESR ed FSE.

La disposizione riguarda circa 400.000 imprese, il 9% dei punti di prelievo che però rappresentano il 58% circa dei consumi delle piccole imprese in bassa tensione. In riferimento alla platea dei destinatari, si chiede in primo luogo di valutare l'estensione dell'azzeramento alle imprese dei settori manifatturieri alimentate in media tensione che consumano meno di un milione di chilowattora all'anno e che per questa ragione, come illustrato in premessa, non accedono all'agevolazione energivori e all'*Energy Release*. Le risorse necessarie potrebbero derivare dai proventi delle Aste per la CO<sub>2</sub>, che nel 2022, anno in cui i prezzi all'ingrosso hanno raggiunto livelli mai registrati da quando la borsa elettrica è entrata in funzione, ha fornito gli 11 miliardi necessari ad azzerare gli oneri su base annua.

In secondo luogo, riteniamo che per salvaguardare il valore aggiunto delle imprese destinatarie sia necessario far decorrere l'azzeramento semestrale retroattivamente, dal mese di dicembre 2024, momento in cui l'aumento ha cominciato a farsi consistente. Nell'ultimo trimestre – dicembre 2024/febbraio 2025 – il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica è in aumento di circa il 42% (con un segnale positivo di abbassamento nel mese in corso del 14,5%); tuttavia, tale impennata non è stata incorporata nei prezzi alla produzione della manifattura che nel gennaio 2025 mostra un lieve aumento dello 0,8% su base annua e dello 0,4% nella moda. Ciò implica che le rigidità dei prezzi di listino erodono il valore aggiunto delle imprese e per evitare tale effetto depressivo è opportuno trovare una soluzione in sede tecnica che faccia retroagire la decorrenza del semestre di azzeramento al momento in cui lo *stress* sui prezzi energetici ha avuto inizio.

Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese, il comma 6 dispone il trasferimento dei dati relativi ai codici Ateco delle imprese alla banca dati denominata Sistema informativo integrato, ai fini del monitoraggio in capo ad ARERA dell'impatto sui costi dell'energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese. Si tratta di una disposizione che introduce il completamento di un processo già in atto e tuttavia di estrema importanza per la valutazione dell'impatto economico delle singole misure il cui finanziamento si individua nella bolletta e che consentirà, ad esempio, di misurare con facilità il differenziale in euro/megawattora del peso degli oneri generali del sistema elettrico per un'impresa agevolata rispetto a un'impresa della stessa tipologia non agevolata.

L'importanza di tale misura induce a ritenere che gli esiti di tale monitoraggio non dovrebbero limitarsi a far parte di comunicazioni tra l'Autorità di Regolazione e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ma dovrebbero essere resi pubblici, ad esempio tramite inserimento nella relazione annuale dell'Autorità di regolazione di settore.

Inoltre, per allocare correttamente le risorse scarse a sostegno della transizione energetica, sarebbe probabilmente opportuno avviare un'indagine che verifichi se lo strumento del codice Ateco sia effettivamente idoneo a identificare univocamente il sito produttivo dell'impresa che svolge effettivamente attività considerata energivora ai sensi del DL 131/23 o non sia tale da agevolare anche altre attività che non presentano i requisiti di legge e che si riferiscono allo stesso codice Ateco.

#### Misure in favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili (art. 4)

L'articolo 4 introduce una disposizione che destina l'eventuale maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'aumento del prezzo del gas a misure di sostegno per le famiglie e le microimprese vulnerabili. Mentre il nostro ordinamento contiene una definizione dei clienti domestici vulnerabili, manca quella di microimpresa vulnerabile che a nostro avviso per coerenza con la legislazione vigente va identificata con le microimprese che hanno diritto al servizio a tutele gradualistiche ai sensi della legge 124/2017, vale a dire le microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) titolari di soli punti di prelievo con [potenza contrattualmente impegnata](#) non superiore a 15 kW.

#### Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica (art. 5)

Il comma 1 dell'articolo 5 prevede l'adozione da parte del regolatore di misure tese a rafforzare la leggibilità e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e gas destinate ai clienti domestici, oltre alla razionalizzazione e semplificazione dei corrispettivi applicabili, secondo un auspicio autorevolmente espresso anche dal presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nell'ultima relazione annuale.

La legislazione vigente (L. 124/2017) prevede una condizione di prezzo formatosi a seguito di aste disciplinate da ARERA, denominato servizio a tutele gradualistiche, di cui possono usufruire clienti domestici e piccole e microimprese, sulla base del presupposto di una maggiore fragilità nell'orientamento al mercato libero di tale classe di consumatori finali.

A nostro avviso è necessario mantenere una coerenza tra la legislazione vigente e il provvedimento in esame, estendendo pertanto l'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 1 alle piccole e microimprese che hanno diritto al servizio a tutele gradualistiche e vale a dire:

- **le microimprese** (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) titolari di soli punti di prelievo con [potenza contrattualmente impegnata](#) non superiore a 15 kW;
- **i clienti non domestici diversi dalle microimprese** titolari di soli punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 15 kW;
- **tutte le piccole imprese** (numero di dipendenti tra 10 e 50 e/o fatturato annuo tra 2 e 10 milioni di euro) titolari di punti di prelievo in "bassa tensione";

- **una parte delle microimprese** (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW.

Sotto il profilo del merito dell'attività di semplificazione è necessario a nostro avviso che l'azione sia diretta a individuare tre categorie di offerte: le offerte a prezzo fisso, quelle a prezzo parzialmente variabile e quelle variabili. Frequentemente, infatti, i clienti finali sono tratti in inganno dalla dicitura di offerta a prezzo fisso che lascia presumere che il prezzo sarà quello per cui si firma, che il più delle volte riguarda la sola parte rimessa al mercato e sono disorientati dinanzi a variazioni che possono riguardare indici ISTAT o corrispettivi regolati, la cui variabilità e il riferimento ad atti di regolazione nelle clausole contrattuali, frequentemente nascondono l'inserimento di *spreads* su cui il cliente finale non pone l'attenzione. Con la previsione di queste tre macrocategorie, si restituisce alla denominazione prezzo fisso il senso che ha nel linguaggio comune e si introduce un elemento di maggiore certezza nel mercato.

Da ultimo, riteniamo da una parte che la complessità del compito sia tale da richiedere una tempistica adeguata e che il termine di 30 giorni sia troppo ravvicinato per un'operazione che, per produrre risultati effettivi, dovrebbe coinvolgere consultazioni degli *stakeholders* e tempi congrui di implementazione da parte dei venditori e, dall'altra, che sia più opportuno un termine semestrale per la messa a punto dell'atto di regolazione.